

Il ruolo di tutela degli organismi di monitoraggio

Codici di condotta

Francesco Modafferi



01

Il bisogno di protezione dei dati personali

02

L'interazione diretta con il titolare attraverso l'esercizio dei diritti

03


L'interazione con l'Autorità attraverso il reclamo

04

La tutela giurisdizionale

05

Il ruolo di tutela dell'ODM dei codici di condotta



01


Il bisogno di protezione dei dati personali

02

03

04


05





La fragilità della posizione dell'interessato nella società dell'informazione


Pensiero dominante



**I dati sono a disposizione
per essere utilizzati,
magari per creazione di
redditizi sistemi di
intelligenza artificiale.**

Il fine giustifica i mezzi.

Confronto geopolitico



L'approccio europeo e la codificazione del diritto alla protezione dei dati



Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8)



Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.



Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.



Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente



Riferimento
normativo
dell'agire, indotto
dalla reale o
presunta costanza
dei fenomeni



Le Autorità come elemento di equilibrio nello scenario contemporaneo

Nel contesto del cambiamento estremo indotto dalla rapidità dell'evoluzione tecnologica, il ruolo delle autorità di protezione dei dati personali diventa quindi sempre più centrale per colmare gli inevitabili spazi vuoti che si vengono a creare nella regolazione e assicurare un'adeguata tutela agli interessati.

«Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche» (cons. 7).



01


02

L'interazione diretta con il titolare attraverso l'esercizio dei diritti

03

04

05



Il ruolo centrale del titolare del trattamento



Risk based approach

Il rischio in materia di protezione dei dati personali è la possibilità che a causa di un trattamento si possa produrre un effetto negativo sui diritti e sulle libertà delle persone coinvolte

Tale possibile ricaduta negativa, seppure non voluta o desiderata, deve comunque essere considerata, valutata e gestita dal titolare del trattamento

Gli effetti collaterali latenti del trattamento



- Come rilevato da Ulrich Beck, l'evoluzione tecnologica va di pari passo con la produzione sociale di rischi.
- Uno degli obiettivi di fondo della regolazione è dunque quello di gestire i cc.dd. “effetti collaterali latenti” di questa evoluzione per *“limitarli e diluirli distribuendoli in modo che non ostacolino il processo di modernizzazione né travalichino i confini di ciò che è considerato ‘tollerabile’”*.


L'algoritmo dell'accountability



L'adesione ai codici di condotta o a un meccanismo di certificazione può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Accountability

Insieme di misure preventive per assicurare, in modo verificabile e misurabile, la trasparenza e l'affidabilità del titolare



Il rilievo del ruolo del RPD nell'attuazione del principio di accountability




Il catalogo dei diritti previsti dal RGPD



Diritto alla trasparenza
(artt. 13 e 14)




Diritto di accesso
(art. 15)




Diritto di rettifica
(art. 16)



Diritto alla
cancellazione (art. 17)



Diritto alla limitazione del
trattamento (art. 18)



Diritto alla portabilità
dei dati (art. 20)



Diritto di
opposizione (art. 21)



Processo decisionale
automatizzato compresa la
profilazione(art. 22)

Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una sua richiesta, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.

Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale



01


02

03

L'interazione con l'Autorità attraverso il reclamo

04

05



Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo che lo istruisce esercitando i propri poteri istruttori applicando, se del caso, le misure correttive e sanzionatorie necessarie.



01


02

03

04

La tutela giurisdizionale

05





Le azioni nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi all'A.G. dove questi ha il suo stabilimento

Ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento

In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi all'A.G. dello Stato in cui l'interessato risiede, salvo che il titolare o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato nell'esercizio dei pubblici poteri

01


02

03

04

05

Il ruolo di tutela dell'ODM dei codici di condotta



Il modello di autoregolamentazione ispirata e assistita dal pubblico potere



La trasversalità della disciplina della protezione dei dati personali, destinata ad incidere nei più diversi settori ha indotto il legislatore europeo prima a **prevedere che alle norme di legge si affiancassero anche «discipline di settore» elaborate dagli appartenenti al settore medesimo** secondo una procedura che affida comunque un ruolo significativo all'autorità nazionale competente in materia di protezione dei dati.


Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di
monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2016/679



Requisiti di accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta - 10 giugno 2020

- 1. Procedura di accreditamento.**
- 2. Richiesta di accreditamento**
- 3. Indipendenza e imparzialità**
 - 3.a) Forma giuridica e procedure decisionali**
 - 3.b) Autonomia finanziaria**
 - 3.c) Autonomia organizzativa**
 - 3.e) Onorabilità**
- 4. Conflitto di interessi**
- 5. Competenza**
- 6. Procedure e strutture istituite per il monitoraggio del codice di condotta**
- 7. Gestione trasparente dei reclami**
- 8. Comunicazioni all'Autorità di controllo**
- 9. Meccanismi di riesame**
- 10. Status giuridico**





Meccanismi di vigilanza e organismi di monitoraggio

Il progetto di codice deve proporre meccanismi attraverso i quali sia possibile vigilare sull'osservanza delle relative disposizioni da parte di chi si è impegnato ad applicarlo.

Ciò vale sia per i codici del settore pubblico che per i codici del settore non pubblico.

Un progetto di codice che contempli attività di trattamento di enti privati, deve identificare uno specifico organismo di monitoraggio e descrivere i meccanismi attraverso i quali tale organismo può svolgere le sue funzioni ai sensi dell'articolo 41 del regolamento.

L'organismo o gli organismi di monitoraggio identificati devono avere uno status adeguato per soddisfare il requisito di piena responsabilità necessario per il loro ruolo e devono essere accreditati dall'autorità di controllo.

Il controllo dei codici di condotta approvati (art. 41)

Il controllo della conformità dei trattamenti effettuati rispetto a quanto previsto da un codice di condotta è effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell'autorità di controllo competente.




Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente, un organismo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l'esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l'autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.



L'autorità di controllo competente revoca l'accREDITAMENTO dell'organismo di cui al paragrafo 1, se i requisiti per l'accREDITAMENTO non sono, o non sono più, rispettati o se le misure adottate dall'organismo violano il presente regolamento.





L'ODM può essere accreditato a controllare l'osservanza di un codice di condotta se esso ha:

a) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice

b) istituito procedure per valutare l'ammissibilità dei titolari e dei responsabili, di controllare che gli stessi ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento

c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è attuato e a rendere dette procedure e strutture trasparenti

d) dimostrato all'autorità di controllo che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.

Primo elemento necessario: adeguata visibilità e facile accesso

Il primo Organismo di Monitoraggio accreditato in Europa dopo l'introduzione del GDPR

[➔ Chi siamo](#)

Trasparenza e rendicontazione periodica degli esiti della propria attività



ODM: mission e attività

L'OdM, accreditato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 11 febbraio 2021 ha il compito di **vigilare sul rispetto del Codice** da parte delle aziende aderenti e **gestire eventuali reclami** da parte degli interessati.



Monitoraggio

L'OdM effettua l'attività di vigilanza attraverso verifiche puntuali presso le aziende aderenti al Codice di Condotta.



Provvedimenti

L'OdM dirime le controversie tra soggetti interessati e aziende titolari dei dati personali, adottando provvedimenti anche sanzionatori.



Rendicontazione

L'OdM riporta il risultato della propria attività al Garante per la Protezione dei Dati Personali con cadenza almeno semestrale.

RECLAMI

Se sei una persona fisica o giuridica (soggetto interessato) e ritieni di aver subito una violazione del presente Codice di Condotta da parte di qualcuna delle aziende aderenti, puoi presentare un reclamo che sarà gestito con procedure standard e tempi certi.

POLICY

Policy sull'esecuzione di attività di controllo e verifica nei confronti dei fornitori

Apporto ancora limitato

REGISTRO DEI CODICI DI CONDOTTA

Codice di condotta*	Tematica	Promotori	Data di approvazione	Modifica/Proroga del codice di condotta	Organismo di monitoraggio Sito web (accreditamento/revoca dell'accreditamento)
Codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali	Informazioni commerciali	ANCIC	29 aprile 2021		www.odminformazionicommerciali.it Accreditato con provvedimento del Garante n. 59 dell'11 febbraio 2021
Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti	Sistemi di informazione creditizia	AISREC, CTC e ASSILEA	6 ottobre 2022		<i>Sito web in corso di attivazione</i> Accreditato con provvedimento del Garante n. 324 del 6 ottobre 2022
Codice di condotta per l'utilizzo di dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica	Sanità, Ricerca scientifica, Anonimizzazione	Azienda sanitaria ULSS 9 Scaligera Regione Veneto	14 gennaio 2021		ODM non previsto ai sensi dell'art. 41 par. 6 del Regolamento (UE) 2016/679

*Cliccando sulle voci evidenziate in blu si accede ai relativi documenti/siti web indicati



Prime valutazioni e cose da fare



Grazie!